

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1762-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1966  
(V. Stampato n. 2415)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**e col Ministro della Sanità**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 luglio 1966*

**Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 1966**

**Adesione alla Convenzione per la repressione della tratta degli  
esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata  
a New York il 21 marzo 1950 e sua esecuzione**

ONOREVOLI SENATORI. — Con la Risoluzione 317, adottata il 2 dicembre 1949, la quarta Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione per la repressione e l'abolizione della tratta degli esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione altrui.

I principi che ispirano la Convenzione e gli scopi che essa si propone sono tali da essere sottoscritti senza condizione da tutte le coscienze civili.

Oggetto della Convenzione è la dignità della persona umana che va tutelata respingendo usi e costumi incompatibili con l'etica sulla quale la società moderna è fondata, anche se, nella realtà, il fenomeno tuttora sussiste in determinate situazioni e Paesi e in altri vada scomparendo con ritmo più lento di quanto sarebbe lecito attendersi.

Nella Convenzione, pur rispettando appieno la libertà di ogni singolo individuo, si tende a colpire tutte quelle forme di prosenetismo, che fino ad oggi hanno prosperato ai lati di una delle più tristi piaghe sociali, avendo per obiettivo ultimo di limitare, di isolare e, quindi, di sopprimere così il triste fenomeno.

L'approvazione della Convenzione è stata ritardata in Italia fino ad oggi dalla necessità di superare obiezioni di carattere giuridico, che si riferivano a contrasti di essa con la legislazione italiana nella materia (in particolare con la legge 25 luglio 1956, numero 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree) e avevano prospettato l'opportunità di norme di coordinamento.

Inoltre si è ritenuto opportuno risolvere previamente, sul piano interno, il problema dell'abolizione della prostituzione tollerata, prima di procedere alla definitiva assunzione di precisi e decisivi impegni sul piano internazionale.

Quanto al suo contenuto, la Convenzione stabilisce che vengano puniti tutti coloro

che organizzano, favoriscono, sfruttano la prostituzione, ovvero che tengono, dirigono, finanziano una casa di prostituzione o la concedono in locazione (articoli 1-4).

La Convenzione prevede l'equiparazione degli stranieri ai cittadini nell'esercizio dei diritti spettanti alla parte lesa (art. 5); abolisce ogni forma di registrazione in elenchi speciali (art. 6); regola i casi di estradizione e di recidiva, stabilendo che i reati contemplati nella Convenzione devono essere inclusi tra quelli per i quali vi può essere estradizione; stabilisce che le condanne precedenti alla Convenzione siano computabili ai fini della recidiva stessa e di ogni altro effetto penale (articoli 7-10).

I principi della competenza e della giurisdizione restano intatti per ogni Stato, come pure quelli delle legislazioni nazionali penali nella materia (articoli 11 e 12).

Gli articoli 13-22 riguardano la collaborazione tra gli Stati aderenti alla Convenzione ai fini di rogatorie, istituzione di servizi di ricerche delle infrazioni, scambi di informazioni, controlli alle frontiere, rimpatri e misure necessarie per provvedere alle esigenze delle vittime.

Gli articoli 23-26 riguardano la firma, che è aperta a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, la ratifica, l'adesione, l'entrata in vigore e l'eventuale denuncia della Convenzione.

Infine l'articolo 27 obbliga ciascuno Stato contraente ad uniformare la propria legislazione alla Convenzione, restando ferme peraltro (disposizione finale) le norme più rigorose eventualmente già esistenti.

La Commissione esteri del Senato ritiene che la Convenzione, per la finalità di ordine etico-sociale che la ispira e per i benefici che è destinata ad apportare nella morale e nei costumi, non possa non incontrare il pieno consenso del Parlamento italiano ed esprime, pertanto, parere favorevole alla sua approvazione.

JANNUZZI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 24 della Convenzione stessa.